

**MERCAFIR scpa**  
**Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza**  
**ANNO 2020/2022**

**Premessa Normativa**

ANAC nel Piano Nazionale Anticorruzione (del 2013, 2016 e 2019) e nei relativi aggiornamenti (ultimo la Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al PNA”) prevede quanto segue:

*“Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella l. n. 190/2012 gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali. **Per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d. lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001, ma anche a tutti quelli considerati nella l. n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall’ente (società strumentali/società di interesse generale). Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della l. n. 190/ 2012 e denominate Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi”** in alcuni casi, “alle amministrazioni pubbliche vigilanti e comunque essere pubblicati sul sito istituzionale” come integrazione del MOG.”*

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) rappresenta lo strumento attraverso il quale la società sistematizza e descrive il processo finalizzato a definire una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo.

In esso si delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che, in sintesi, consiste nell’esaminare l’organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di “possibile esposizione” al fenomeno corruttivo.

Il PTPCT fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione, al fine di effettuare gli interventi organizzativi volti a prevenirlo, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell’esercizio delle competenze.

Per le attività individuate prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione, oltre a obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI), che precedentemente costituiva un documento separato, definisce le misure, i modi e le iniziative volti all’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

Le misure del PTTI sono collegate, sotto l’indirizzo del RPCT, con le misure e gli interventi previsti dal PTPC.

A tal fine, il PTTI, dal 2017 diviene di norma una sezione del PTPC, come previsto dal D. Lgs. 97/2016 (che ha modificato e integrato il D. Lgs. 33/2013), il quale abroga il PTTI come documento separato del PTPC, integrandolo come sezione di quest’ultimo.

\* \* \* \* \*

**IL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Il presente Piano indica le linee guida e le indicazioni operative generali, che saranno successivamente rese analitiche, con le quali il RPCT, cui è stato affidato il controllo degli adempimenti di cui alla Legge 190/2012, intende operare al fine di definire, nell’ambito del triennio, una strategia di prevenzione volta alla progressiva riduzione delle aree di rischio.

Il PTPC è quindi un documento di natura programmatica che ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori, coordinando gli interventi e individuando un percorso virtuoso.

Il PTPC deve affrontare l’analisi e la gestione del rischio corruttivo, a tale proposito sono state individuate le aree di competenza dell’amministrazione più esposte al rischio di corruzione effettuando i seguenti procedimenti:

**MERCAFIR scpa**  
**Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza**  
**ANNO 2020/2022**

- analisi del contesto di riferimento
- mappatura dei processi di ogni area;
- valutazione del rischio dei processi;
- interventi utili a ridurre la probabilità di rischio per ciascun processo, con l'indicazione per ognuno di essi della modalità, del responsabile, dei tempi di attuazione e degli indicatori.

Per effettuare le attività sopradette, la Società ha utilizzato gli strumenti già previsti dal Modello Organizzativo di gestione ex Legge 231/2001 adottato, il quale è periodicamente aggiornato in relazione alle variazioni organizzative e quindi alle modifiche legislative sulle fattispecie di reato connesse, ed in particolare:

- analisi del contesto esterno: la Società Mercafir è la società consortile che dal 1988 gestisce il Centro Alimentare Polivalente di Firenze, dove operano i mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, ittici, fiori e delle carni, insieme a strutture di lavorazione e commercializzazione della filiera alimentare;
- la mappatura delle attività sensibili ovvero l'individuazione delle "attività a rischio" e dei "processi strumentali/funzionali" alla commissione dei reati e la loro conseguente proceduralizzazione;
- il costante monitoraggio delle attività indicate.
- la formazione necessaria a sviluppare la consapevolezza nei dipendenti, organi sociali, società di service, consulenti e partner;
- di una parte speciale per i reati, soggetta ad aggiornamento continuo e tempestivo.

Tale modello ha dato origine ad uno studio ed alla continua osservazione del sistema organizzativo, delle attività svolte dalla società, in particolare di quelle da monitorare con maggiore attenzione e con periodicità preordinate e legate al rischio insito in ciascun processo.

La mappatura delle attività è illustrata nella Gap Analysis (allegato 1) e quindi parte integrate del modello (pubblicata nella sezione Società Trasparente/Altri contenuti), e per ognuna di esse è indicato il flusso d'informazione da inviare e le tempistiche, il grado di rischio e la periodicità dei controlli.

Questo documento viene aggiornato periodicamente per adattarlo alle evoluzioni organizzative, alla variazione dei gradi di rischio a seguito dell'invio dei flussi e quindi a una migliore conoscenza della società da parte degli organi deputati al controllo.

Tale documento viene condiviso da ambedue i responsabili, ovvero dal RTPCT e dall'OdV.

Il RTPCT 2020-22 è stato adottato nei termini previsti da Anac con delibera del Consiglio di Amministrazione.

### **Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità**

Il Consiglio di Amministrazione della società ha disposto la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) nella persona dell'Avvocato Bianca Maria Giocoli membro del Consiglio di Amministrazione senza delega con delibera del 10 ottobre 2015, comunicata all'ANAC in data 25/11/2015 e poi riconfermata con delibera del 25.7.2017 comunicata ad Anac il 31.7.2017.

### **Compiti**

Il RPCT provvede la verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione.

Il RPCT svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando al Consiglio di Amministrazione e all'OdV, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

**MERCAFIR scpa**  
**Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza**  
**ANNO 2020/2022**

Ai sensi dell'art 1, co. 8, l. 190/2012 il RPCT predispone il PTPCT e lo sottopone all'Organo di indirizzo per la necessaria approvazione.

Ciascun anno viene adottato, entro il 31 gennaio, un nuovo completo PTPCT valido per il successivo triennio, in conformità del comunicato del Presidente ANAC del 16 marzo 2018.

Il RPCT inoltre controlla e assicura:

- la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dalla normativa;
- la non assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse;
- l'applicazione del principio di rotazione del personale, ove possibile, da adottare se presente una classe dirigenziale, nelle attività maggiormente a rischio o prevedere misure alternative che riducono il rischio di corruzione;
- l'individuazione delle aree di rischio inerenti la normativa sotto la sua vigilanza, conseguente la formalizzazione delle singole procedure;
- l'organizzazione delle attività di monitoraggio, in coordinamento con le attività di audit svolte, definendo gli appositi flussi con reportistica standardizzata;
- la verifica della sussistenza di eventuali condizioni di inconfiribilità e situazioni di incompatibilità in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali come disposto dal D. Lgs. 39/2013.

I controlli saranno svolti a campione con formalizzazione standardizzata delle comunicazioni e con frequenza predeterminata in relazione alle necessità di controllo come indicato nella Gap Analysis.

Il RPCT, ai sensi del c. 14 art. 1 L. 190/2012, predispone con proprio atto, la Relazione annuale la quale dimostra l'efficacia delle misure di prevenzione definite dal PTPC, l'attività svolta dal Responsabile e lo stato di attuazione della materia in esame nella società.

La relazione relativa all'anno 2019 è stata pubblicata contestualmente al PTPC, sul sito (sezione Società Trasparente/Altri contenuti) della società essendo stato il termine prorogato al 31 gennaio 2020 (prorogato da ANAC rispetto al 15 dicembre 2019 come previsto dalla L. 190/2012).

Nel PNA 2016, confermato anche dal PNA 2019, l'Autorità ha, inoltre, ritenuto di individuare nel RPCT il soggetto più idoneo a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati (RASA) e a indicarne il nome all'interno del PTPC.

A tale scopo Mercafir ha individuato come RASA la signora Antonia Gallo.

### **Informazione e formazione del personale**

Conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, Mercafir ha definito un programma di comunicazione e formazione finalizzato a garantire una corretta divulgazione e conoscenza del Modello e delle regole di condotta in esso contenute, nei confronti delle risorse già presenti in azienda e di quelle da inserire.

Il sistema di informazione e formazione è curato dall'OdV e dal RPCT in collaborazione con la Direzione Generale.

In relazione alla comunicazione, la Società diffonde il Modello ed i suoi aggiornamenti nel contesto aziendale attraverso qualsiasi strumento ritenuto idoneo.

In ogni caso, l'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001, alla legge 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013 e successive modificazioni e le prescrizioni del Modello adottate saranno differenziata nei contenuti e nelle modalità in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

### **Codice Etico**

La Società ha adottato il Codice Etico al fine di:

**MERCAFIR scpa**  
**Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza**  
**ANNO 2020/2022**

- garantire un adeguato supporto interpretativo; prevedere un apparato sanzionatorio e i relativi meccanismi di attivazione auspicabilmente connessi ad un sistema per la raccolta di segnalazioni delle violazioni del codice;
- esiste apposito Regolamento per il reclutamento del personale pubblicato che è in corso di aggiornamento per adattarlo anche alle disposizioni di cui al DPR n. 62 del 16 aprile 2013.

**Inconferibilità e situazioni di incompatibilità**

È scopo della Società per l'anno 2020 migliorare il sistema di verifica sull'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi previste dal D.lgs. 39/2013.

In particolare, attualmente il controllo avviene sulle dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico o nel corso del rapporto qualora vi siano variazioni rispetto alle dichiarazioni rese in precedenza.

Il miglioramento è volto a verificare, per tali nominativi, la dichiarazione anche tramite riscontro con i certificati del casellario giudiziale, atti a verificare l'esistenza di eventuali provvedimenti di condanna o procedimenti penali in corso.

Per gli stessi nominativi si procederà anche con l'estrazione di specifiche visure camerali, sia per accertare eventuali profili di incompatibilità ai sensi del D.lgs. n. 39/2013, sia per valutare se le attività eventualmente svolte in altri enti/società potessero comportare eventuali conflitti d'interesse.

**Non assunzione di dipendenti pubblici (C.D. Pantouflage)**

Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all'art. 53 co. 16-ter del D.lgs. 165/2001, la Società adotterà le misure necessarie ad evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti della stessa Società inserendo un'apposita clausola nel contratto di assunzione dei soggetti destinatari della norma oppure mediante controllo delle precedenti posizioni ricoperte dal soggetto nel triennio precedente.

**Rotazione del personale o misure alternative**

La legge 190/2012, attribuisce particolare efficacia preventiva alla rotazione degli incarichi del personale con funzioni di responsabilità. Tale misura, infatti, implica una più elevata frequenza del turnover che potrebbe tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico.

Tenuto conto delle esigenze organizzative d'impresa e della dimensione della stessa, la Società non ha ritenuto di adottare, in maniera sistematica, tale misura di prevenzione atteso che la stessa causerebbe inefficienza fino a precludere la possibilità di erogare in maniera ottimale i servizi.

Da precisare che nel 2019 è stata effettuata rotazione del personale inerentemente all'Ufficio Appalti e le successive saranno limitate all'effettive esigenze, che non producano danno all'efficienza dei servizi.

La Società adotterà il principio della segregazione ovvero della distinzione delle competenze, attribuendo a soggetti diversi lo svolgimento di istruttorie, l'adozione delle decisioni, l'attuazione delle decisioni prese e l'effettuazione delle verifiche.

**Tutela di chi segnala gli illeciti**

La Società si impegna a garantire la tutela di chi segnala gli illeciti come ricordato dalla determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 e dalle nuove Linee guida ANAC dell'8 novembre 2017, le quali prevedano tra i contenuti minimi del PTPC le misure di prevenzione in "tutela del dipendente che segnala illeciti", richiamando le proprie linee guida in materia emanate con la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015.

Le segnalazioni devono essere effettuate utilizzando l'apposita casella postale del RPTC [rpct@mercafir.it](mailto:rpct@mercafir.it) con ampia tutela del segnalante, che sarà adeguata agli adempimenti stabiliti dall'ANAC con le modalità così dette whistleblowing (non appena prodotte dall'ANAC).

**MERCAFIR scpa**  
**Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza**  
**ANNO 2020/2022**

Si ricorda, che l'art. 1, comma 51, della legge 190/2012 ha inserito un nuovo articolo, il 54 bis, nell'ambito del D. Lgs. 165/2001, rubricato "tutela del dipendente pubblicato che segnala illeciti", modificato con l'approvazione della Legge 2208 in data 15 novembre 2017.

La legge per la prima volta afferma che il dipendente che segnala un illecito ai responsabili anticorruzione, all'Anac o alla magistratura "non potrà essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altre misure ritorsive".

Le segnalazioni non potranno essere anonime, ma sarà vietato rivelare l'identità del whistleblower, così da tutelarlo, anche se il segreto verrà inevitabilmente a cadere nel caso in cui la procura coinvolta riterrà fondate le accuse al punto da aprire un'inchiesta.

È obbiettivo primario del RPCT e della Società, procedere, come previsto dalla Legge, a dotarsi di procedura protetta per la segnalazione di illeciti e irregolarità.

A tal fine, Mercafir dovrà garantire al dipendente che segnala illeciti nei seguenti termini:

- l'identità del segnalante: verrà protetta dagli organi destinatari della segnalazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, salvo i casi in cui a seguito di disposizioni di legge speciale, l'anonimato non possa essere opposto (indagini penali, tributarie, ispezioni etcc.);

- la segnalazione è sottratta all'accesso civico previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge 241/1990, e successive modificazioni;

- in tutti i casi in cui si è a conoscenza di una segnalazione ritenuta fondata, dovrà essere svolta un'attività istruttoria sui contenuti della segnalazione stessa.

\* \* \* \* \*

### **PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA**

Gli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 33/2013, successivamente integrato e modificato dal D. Lgs. 97/2016, sono assolti sul sito della società nella sezione "Società trasparente" definiti così come previsto nelle linee Guida Anac approvate nell'adunanza dell'8 di novembre 2017 con delibera n. 1134.

#### **Obiettivi strategici in materia di trasparenza**

Gli organi di vertice negli atti di indirizzo hanno dato massima importanza ai principi stabiliti da tutta la normativa di riferimento in materia di trasparenza.

Al fine di individuare i "responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati" (c. 1 art. 10 D. Lgs. 33/2013) e alla luce delle Linee guida ANAC dell'8 novembre 2017, è stato predisposto l'allegato 1 alle predette linee guida e rimodulato, ovvero definito le tempistiche di pubblicazione con l'indicazione di chi detiene il dato, che ha anche il compito di pubblicare direttamente sul sito istituzionale (allegato 2 al presente piano).

Gli uffici e i dirigenti coinvolti per l'individuazione del programma sono quelli contenuti nell'allegato 2.

L'Organismo di Vigilanza opera sulla vigilanza dell'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del RPCT.

#### **L'accessibilità totale**

La trasparenza intesa come accessibilità totale attraverso lo strumento della pubblicazione delle informazioni inerenti gli andamenti gestionali è affidata dal Piano anticorruzione al RPCT che svolge stabilmente una attività di controllo sugli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate con l'obbligo di segnalazione dei casi di mancato o ritardato adempimento.

Il RPCT regola i flussi informativi secondo le scadenze previste dalla legge attenendosi al principio di tempestività ovvero che la pubblicazione sia effettuata in tempo utile a consentire ai portatori di interesse di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge quali la proposizione di ricorsi giurisdizionali.

Le informazioni e i documenti dovranno essere pubblicati in formato aperto e raggiungibili direttamente dalla pagina dove le informazioni sono riportate.

**MERCAFIR scpa**  
**Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza**  
**ANNO 2020/2022**

Nella pubblicazione di dati e documenti sarà garantito il rispetto delle normative sulla privacy.

**Ulteriori obiettivi**

Oltre alla svolgimento delle sopramenzionate attività, sono obiettivi particolari:

- l'individuazione esatta delle procedure conseguenti la predisposizione di apposite deleghe che definendo ruoli, mansioni e responsabilità nell'ambito del processo sensibile;
- la predisposizione o l'aggiornamento dei regolamenti inerenti i processi aziendali;
- la predisposizione delle azioni tese al miglioramento della gestione del rischio tramite l'affinamento della Gap Analysis.

**Accesso civico**

Il D. Lgs. 97/2016 ha ridisegnato l'accesso civico con il c. 1 art. 3 "Modifiche all'art. 2 del D. Lgs. 33/2013 "Ambito soggettivo di applicazione" con il quale specifica che le disposizioni del D. Lgs. 33/2013 disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle PA e dagli altri soggetti indicati dal c. 2-bis, garantita tramite l'accesso civico, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle PA e le modalità per la loro realizzazione.

Il D. Lgs. 97/2016 all'art. 6 riscrive anche l'art. 5 rubricato "Accesso civico a dati e documenti" del D. Lgs. 33/2013 e inserisce gli art. 5-bis e 5-ter.

La nuova versione prevede che l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle PA di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Per tale motivo, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle PA, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

L'esercizio del diritto di accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

Il c. 5-bis aggiunto, disciplina le esclusioni ed i limiti all'accesso civico, in particolare, questo è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici.

Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D. Lgs. 33/2013 la richiesta di accesso civico è sottoposta ad alcuna limitazione relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

La legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al RPCT della Società.

Il RPCT si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione.

Nel caso in cui il RPCT non dovesse ottemperare alla richiesta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che dunque assicura la pubblicazione e la trasmissione all'istante dei dati richiesti.

Ai fini della migliore tutela dell'esercizio dell'accesso civico, le funzioni relative all'accesso civico sono delegate al RPCT ad altro dipendente, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al Responsabile stesso.

**Accesso Generalizzato**

Tutti i soggetti indicati nell'art. 2-bis del D. Lgs. n. 33/2013 devono assicurare l'effettivo esercizio da parte di "chiunque" del c.d. accesso generalizzato, equivalente a quello che nei sistemi anglosassoni è definito "*Freedom of information act*" (F.O.I.A.).

**MERCAFIR scpa**  
**Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza**  
**ANNO 2020/2022**

Questo istituto, che si aggiunge all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 1, del medesimo D. Lgs. 33/2013, ne rappresenta una forte implementazione, costituendo per l'ordinamento nazionale una sorta di rivoluzione copernicana.

L'ANAC, nelle linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti del nuovo accesso generalizzato, afferma che il nuovo accesso civico è da ritenersi sicuramente compatibile per i soggetti di cui al c. 2 e 3 art. 2-bis D. Lgs. 33/2013, tenuto conto che l'attività svolta da tali soggetti è volta alla cura degli interessi pubblici.

Piuttosto, per i medesimi soggetti, "il criterio della compatibilità va inteso come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti, e non in relazione alle peculiarità di ogni singolo ente".

Diversamente si avrebbe un'applicazione estremamente diversificata e disomogenea della trasparenza, anche all'interno della stessa tipologia di enti, conseguenza non rispondente allo scopo della norma e all'obiettivo di poter effettuare, tra le altre cose, comparazioni e confronti". Ad oggi nell'ordinamento convivono tre forme di accesso:

- l'accesso di cui alla legge n. 241/1990 (art. 5, comma 11, D. Lgs. n. 33/2013);
- l'accesso civico di cui all'art. 5, comma 1, introdotto dal D. Lgs. n. 33/2013 ante modifiche di cui al D. Lgs. n. 97/2016;
- l'accesso generalizzato, introdotto dal D. Lgs. n. 97/2016, art. 5, comma 2, che si aggiunge all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 1.

Le tre forme di accesso si basano su presupposti diversi.

L'accesso civico e l'accesso generalizzato, pur accumulati dalla possibilità di essere attivati da "chiunque", indipendentemente dalla titolarità di un interesse concreto, diretto e attuale, si muovono su binari paralleli.

L'accesso civico si riferisce alla pubblicazione obbligatoria di categorie di documenti specificamente individuati dalle disposizioni normative contenute nel D. Lgs. 33/2013, agli obblighi che incombono sui soggetti obbligati alla pubblicazione corrisponde il diritto di chiunque di richiedere, senza limitazioni e senza necessità di motivazione, i documenti di cui sia stata omessa la pubblicazione.

Per far valere tale diritto occorre dunque poter riferire il documento richiesto ad una delle specifiche categorie individuate dal D. Lgs. n. 33/2013, dimostrando che il soggetto interessato non ha adempiuto all'obbligo di dare un'adeguata pubblicità.

L'accesso generalizzato, invece, è indipendente da obblighi di pubblicazione ed è espressione di una libertà che incontra nella tutela degli interessi pubblici e/o privati di cui all'art. 5-bis, commi 1 e 2 e nelle esclusioni disposte dall'art. 5-bis, comma 3, gli unici vincoli con cui lo stesso debba misurarsi, in un costante bilanciamento fra interesse pubblico alla *disclosure*, eccezioni assolute individuate dal legislatore ed eccezioni relative che obbligano ad un'attività valutativa caso per caso.

A differenza dell'accesso documentale di cui alla legge n. 241/90, dove l'istituto dell'accesso non può essere utilizzato per sottoporre l'amministrazione ad un controllo generalizzato, il nuovo accesso è volto, come si legge nel testo normativo, a "*favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche*".

Oggetto dell'accesso generalizzato sono i dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, ossia per i quali non sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione.

Possono essere oggetto di accesso anche le informazioni (dunque non solo dati e documenti) detenute dalle P.A. e dagli altri soggetti sopra richiamati, di cui al c. 2 e 3 art. 2-bis D. Lgs. 33/2013.

### **Normativa sulla privacy**

Il Regolamento (UE) 2016/679 regola la normativa sulla privacy, a tal proposito, occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o

**MERCAFIR scpa**  
**Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza**  
**ANNO 2020/2022**

*connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1».*

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

Per quanto riguarda l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, la Società si adegua ai principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento.

A tal proposito, la Società ha in corso di elaborazione un regolamento per la gestione degli accessi, nel rispetto anche della norma in tema di privacy e in coordinamento con il RPD, nominato dalla Società nella persona di Dr. Giovanni Bigazzi.

**Accesso e Contatti**

In caso di necessità di accesso o per qualsiasi altro tipo di informazione si riporta l'elenco dei punti di contatto aziendali:

RPCT [rpct@mercafir.it](mailto:rpct@mercafir.it)

Presidenza: [info@mercafir.it](mailto:info@mercafir.it)

Ufficio acquisti e appalti: [appalti@mercafir.it](mailto:appalti@mercafir.it)

Servizi operativi: [servizi.operativi@mercafir.it](mailto:servizi.operativi@mercafir.it)

Gestione procedure e sicurezza: [sicurezza@mercafir.it](mailto:sicurezza@mercafir.it)

Servizio qualità: [servizio.qualita@mercafir.it](mailto:servizio.qualita@mercafir.it)

Servizio amministrazione: [amministrativo@mercafir.it](mailto:amministrativo@mercafir.it)